

ALLEGATO II AGGIORNAMENTO NORMATIVO 02/2012 SCHEMA SINTETICA RIEPILOGATIVA

Tipo di norma	Decreto Ministeriale
Data e numero	3 maggio 2012 n. 10071
Titolo	Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione.
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2012
Emanatore	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Settore/Argomento	Produzione biologica/Miglioramento del sistema di controllo
Entrata in vigore	19 giugno 2012
Funzione maggiormente interessata	RQ; RD; RI; RC; CC; TI
Osservazioni	Si veda anche DM 1 febbraio 2012 n. 2049 – Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
Note al testo	Si suggerisce la revisione dei seguenti documenti di sistema: IS B 02 – Gestione della notifica di attività con metodo biologico; IS B 03 - Valutazione della notifica di attività con metodo biologico; IS B 09 - Svolgimento delle visite ispettive di sorveglianza e supplementari; MD 27 - Regolamento per la certificazione dei prodotti da agricoltura biologica e per l'uso del marchio QC; MD 38 - Lista di riscontro per l'ispezione delle aziende zootecniche; MD 43 - Lista di riscontro per l'ispezione delle aziende apistiche; MD 130 – Lista di riscontro per le aziende agricole; MD 131 - Linee guida per l'ispezione presso le aziende di preparazione, commercializzazione e importazione; MD 172 – Lista di riscontro per la valutazione delle aziende mangimistiche

Oggetto

Con il DM 3 maggio 2012 n. 10071 il legislatore ha ritenuto:

- ✚ opportuno prevedere che il controllo delle attività svolte da un operatore sia effettuato da un unico Organismo di Controllo, poiché l'assoggettamento dell'attività di un operatore a diversi Organismi di Controllo non favorisce la gestione ottimale ed efficace delle informazioni afferenti lo stesso operatore comportando difficoltà nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo;
- ✚ opportuno regolamentare il passaggio di un operatore ad un nuovo Organismo di Controllo, definendo le modalità di passaggio da un Organismo di Controllo ad un nuovo Organismo;

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 entra in vigore il 19/06/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Soggetti Obbligati

Gli Operatori che esercitano l'attività di produzione, preparazione, immagazzinamento, importazione da paesi terzi e commercializzazione di prodotti biologici.

Gli Organismi di controllo che esercitano l'attività di sorveglianza presso operatori che svolgono l'attività di produzione, preparazione, immagazzinamento, importazione da paesi terzi e commercializzazione di prodotti biologici.

I Tecnici ispettori che vengono impiegati dagli Organismi di controllo per svolgere l'attività di audit ed il prelievo dei campioni, da sottoporre ad analisi, presso gli operatori assoggettati al sistema di controllo degli Organismi di controllo.

Riferimenti Normativi

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione del 8 dicembre 2008

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995

Di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000

Modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006

Modificato dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al MiPAAF da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema.

Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009

Sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010

Sulle disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2012

Sulle disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Normativa correlata

Principali Azioni

Organismo di Controllo unico

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che gli Operatori:

- ✚ sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo;
- ✚ che hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo presentano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una notifica di variazione nella quale è indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi.

La notifica di variazione è presentata in conformità ai DM n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010. Successivamente all'entrata in vigore del DM del 1 febbraio 2012 n. 2049 la notifica di variazione è presentata dall'operatore in conformità alle disposizioni del richiamato DM del 1 febbraio 2012 n. 2049;

- ✚ che hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo comunicano contestualmente, agli Organismi di controllo eliminati, la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo;
- ✚ che hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo, allegano alla notifica di variazione le comunicazioni di cessazione dell'assoggettamento agli Organismi di controllo eliminati;
- ✚ che hanno le attività assoggettate a più Organismi di controllo, possono utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio già stampati alla data di pubblicazione del DM 3 maggio 2012 n. 10071.

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che l'Organismo di controllo prescelto:

- ✚ ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo eliminato una dichiarazione di liberatoria sull'idoneità aziendale, ai sensi dell'Art. 2, comma 2 del DM 3 maggio 2012 n. 10071;
- ✚ e l'Organismo di controllo eliminato, i cui riferimenti compaiono nel materiale d'imballaggio, comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell'Organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte.

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 consente agli operatori, che svolgono l'attività di esportazione verso Paesi terzi, l'assoggettamento ad un Organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte nel territorio dell'Unione europea. In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.

Cambio dell'Organismo di Controllo

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che:

- ✚ l'operatore che intende cambiare l'Organismo al cui controllo è assoggettato ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformità alla normativa vigente;
- ✚ l'Organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo precedente una dichiarazione di liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg.(CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore, relativa all'attività di controllo e certificazione:
 - data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
 - programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
 - elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
 - indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
 - situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
 - classe di rischio attribuita;
 - qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che la dichiarazione di liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

- ✚ l'Organismo di controllo subentrante non può emettere alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, fino alla data del rilascio della dichiarazione di liberatoria.
- ✚ per assicurare la continuità delle attività dell'operatore il documento giustificativo, di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 834/2007, emesso dall'Organismo di controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo;
- ✚ l'Organismo di controllo subentrante è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l'Organismo di controllo precedente è tenuto a fornire la massima collaborazione;
- ✚ l'Organismo di controllo subentrante può accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore e/o degli Organismi di controllo precedenti, relative all'attività con metodo biologico effettuata dall'operatore nel periodo antecedente alla propria attività di certificazione.

Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all'Autorità competente per la notifica e all'Autorità competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza.

- ✚ i provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo precedente, a seguito di rilevate non conformità, impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo.

In tale caso l'Organismo di controllo precedente comunica, nel termine quindici giorni, i motivi che ostano al cambiamento di Organismo e non procede al rilascio della dichiarazione di liberatoria. Tale comunicazione è inviata all'Autorità competente per la notifica di variazione e all'Autorità competente per la vigilanza;

All'operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo precedente a seguito di rilevate non conformità, è rilasciata la dichiarazione di liberatoria.

Conservazione dei documenti

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che l'operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico.

Accesso alla documentazione

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che:

- ✚ l'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire all'ultimo Organismo di controllo l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico;
- ✚ l'operatore che ha delle non conformità (accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica), deve consentire all'Organismo di controllo l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico.

Recesso

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che l'Organismo di controllo che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

Comunicazione dell'operatore

Il DM 3 maggio 2012 n. 10071 stabilisce che l'operatore che, nell'ambito degli impegni assunti nella descrizione di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008, rileva eventuali non conformità nello svolgimento della propria attività, ne dà comunicazione all'Organismo al cui controllo è assoggettato nel termine di 30 giorni.